

Regolamento rimborsi spese per ASL

1. Le spese sostenute dagli studenti per lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro sono rimborsabili da parte della scuola, ai sensi della Nota MIUR 3355 del 28 marzo 2017, secondo le norme seguenti.
2. Sono rimborsabili:
 - a. le spese per il pasto di metà giornata, alle seguenti condizioni:
 - i. il tirocinio si svolge in Italia
 - ii. l'orario del tirocinio supera le 5 ore
 - iii. le spese per il pasto non sono sostenute dall'Ente ospitante, anche tramite la fornitura di buoni pasto
 - b. le spese di trasporto dall'abitazione alla sede del tirocinio, se non già coperte da abbonamento acquistato per la regolare frequenza scolastica.
 - c. le spese per l'acquisto di attrezzature e divise richieste obbligatoriamente e non fornite dall'Ente ospitante.
3. Il rimborso è riconosciuto fino ad un massimo di 100 euro per studente e per anno scolastico, in seguito a domanda corredata da documentazione in originale presentata entro il termine inderogabile del 31 agosto; il limite massimo non viene preso in considerazione in caso di ricorso al Fondo di solidarietà.
4. Il limite di 100 euro di cui al comma precedente può essere ridotto, con determina del Dirigente scolastico, nel caso in cui la spesa totale per i rimborsi dell'anno corrente superi il 30% del fondo ASL definito nel Programma annuale.